

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 27/09/2004 n. 6295  
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

In materia di controllo delle offerte anomale, è stato ritenuto (sulla scorta dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui il giudice amministrativo può sindacare la c.d. discrezionalità tecnica dell'amministrazione, oltre che per i profili estrinseci, anche verificando l'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo) che la discrezionalità tecnica esercitata dalla P.A. in tema di verifica dell'anomalia è sindacabile in sede giurisdizionale, poiché l'opinabilità è diversa dall'opportunità, ma senza che il giudice possa sostituire il proprio apprezzamento (o quello del consulente tecnico) all'apprezzamento opinabile dell'amministrazione. Il controllo dell'iter logico seguito dal provvedimento, infatti, si può spingere fino a controllare l'attendibilità delle valutazioni tecniche effettuate dall'amministrazione, non certo a sostituirsi all'apprezzamento dell'amministrazione e, conseguentemente, ad ignorare che, nel campo dell'applicazione delle norme tecniche, occorre permanentemente distinguere - con rigore - fra legittimità e merito, nonché fra regole tecniche indefettibili e giudizi tecnici opinabili (cfr. Sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601; Sez. VI, 6 agosto 2002, n. 4094).